

Copia

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

GC N. **118** DATA **02/10/2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ SPECIFICA, PER OGNI SINGOLA TIPOLOGIA, DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE (ART. 17 C. 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI VIGENTE). ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **due** del mese di **ottobre** alle ore **diciotto** e minuti **venticinque**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CARERI Antonino	Sindaco	Sì
2. GALLON Arcangelo	Vice Sindaco	Sì
3. PELLEGRINO Stefano	Assessore	Sì
4. MERLO Romina	Assessore	Sì
5. BIANCHI Elisa	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale dr. Aldo Maggio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ SPECIFICA, PER OGNI SINGOLA TIPOLOGIA, DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE (ART. 17 C. 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI VIGENTE). ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/07/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti con validità dal 1° gennaio 2020 e s.m.e.i., come da ultimo modificato con delibera di CC. n. 12 del 18/04/2023;

Dato atto che:

- con la deliberazione del G.C. n. 70 del 22/12/2021 la gestione della tassa rifiuti TARI per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2025 è stata affidata al Consorzio di Area Vasta CB16, attraverso l'approvazione di apposita convenzione sottoscritta in data 12/01/2022, come previsto all'art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 1 lettera c) del D.L. n.16/2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, adottata in data 24/04/2024, sono state approvate le tariffe domestiche e non domestiche della Tassa per i rifiuti - TARI per l'anno 2024, elaborate sulla base del Piano Economico Finanziario 2022-2025 revisionato per il biennio 2024/2025 così come previsto dal metodo ARERA MTR-2, redatto e validato dall'ente territorialmente competente, Consorzio di Area Vasta CB16, secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);

Rilevato che le risorse disponibili per concedere le agevolazioni Tari alle utenze domestiche per disagio economico sociale, pari ad €. 5.000,00 e finanziate da risorse proprie del Bilancio Comunale, sono allocate nella Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Programma 3 Rifiuti – Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti del Bilancio Triennale 2024/2026 competenza anno 2024;

Constatato che l'art. 17, comma 1, del Regolamento Comunale sopra indicato, ha previsto specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, rinviando alla Giunta Comunale l'entità delle agevolazioni medesime, da stabilirsi in applicazione del successivo comma 4 dell'art. 17, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle istanze, sentito il parere del Responsabile del Settore Qualità della Vita;

Verificato pertanto che, a seguito delle istanze pervenute e nei limiti dello stanziamento delle specifiche voci di spesa del bilancio triennale di previsione 2024/2026 competenza anno 2024, si ritiene di riconoscere le seguenti riduzioni tariffarie per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie previste in Regolamento, nella misura percentuale sotto riepilogata:

- a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro o disoccupato od in cerca di prima occupazione, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a €.10.000,00 – **riduzione del 35%**;
- b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia sia ultrasessantacinquenne, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a €. 9.000,00 – **riduzione del 25%**;
- c) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione, usufruiscono di interventi economici di sussidio a carico della struttura stessa – **riduzione del 35%**;
- d) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap con disabilità grave, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il cui indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 10.000,00 – **riduzione del 30%**;

- e) ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 10.000,00 – **riduzione del 24%**;
- f) ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 25.000,00. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, per nucleo familiare si intende quello composto dall'intestatario della scheda familiare, il coniuge e/o convivente e i relativi figli, escludendo altri famigliari o soggetti non uniti a loro da legami affettivi– **riduzione del 8%**;

Ritenuto inoltre di stabilire quanto segue:

- per le istanze non complete o che risultano prive della necessaria documentazione comprovante le condizioni di disagio sociale od economico, l'Ufficio Qualità della Vita richiederà la documentazione integrativa da presentarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione dalle agevolazioni;
- le istanze che risulteranno, al termine della fase istruttoria, prive dei presupposti richiesti dall'art. 17, comma 1, saranno respinte;
- le istanze che corrispondono ad avvisi di pagamento riferiti a stati o situazioni non aggiornate non potranno trovare accoglimento.

Dato atto infine che le agevolazioni sopraindicate verranno concesse, secondo le indicazioni espresse dalla Giunta Comunale con il presente provvedimento, dal Responsabile del Settore Finanziario su proposta del Responsabile Qualità della vita ed il riconoscimento dell'agevolazione verrà comunicato all'utente beneficiario e al soggetto incaricato della riscossione, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento adottato dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto.

DELIBERA

- 1) di approvare la suestesa premessa, il cui contenuto è da intendersi parte integrante del dispositivo della presente deliberazione.
- 2) di riconoscere, a seguito esame delle istanze pervenute e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio triennale di previsione 2024/2026 competenza anno 2024, le seguenti riduzioni tariffarie per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie previste all'art. 17, comma 1 del Regolamento per la disciplina della TARI, nella misura sotto indicata:
 - ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro o disoccupato od in cerca di prima occupazione, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 10.000,00 – riduzione del **35%**;
 - ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia sia ultrasessantacinquenne, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 9.000,00 – riduzione del **25%**;
 - ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione, usufruiscono di interventi economici di sussidio a carico della struttura stessa – riduzione del **35%**;

- ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap con disabilità grave, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 10.000,00 – riduzione del **30%**;
 - ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 10.000,00 – riduzione del **24%**;
 - ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 25.000,00. Ai fini dell’ottenimento della presente agevolazione, per nucleo familiare si intende quello composto dall’intestatario della scheda familiare, il coniuge e/o convivente e i relativi figli, escludendo altri famigliari o soggetti non uniti a loro da legami affettivi– riduzione del **8%**;
- 1) di dare atto che i servizi competenti concederanno le agevolazioni applicando i seguenti indirizzi operativi in riferimento e a precisazione di quanto già disposto nei provvedimenti citati in premessa:
 - per le istanze non complete o che risultino prive della necessaria documentazione comprovante le condizioni di disagio sociale od economico, l’Ufficio Qualità della Vita richiederà la documentazione integrativa da presentarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l’esclusione dalle agevolazioni;
 - le istanze che risulteranno, al termine della fase istruttoria, prive dei presupposti richiesti dall’art. 17, comma 1, saranno respinte;
 - le istanze che corrispondono ad avvisi di pagamento riferiti a stati o situazioni non aggiornate non potranno trovare accoglimento.
 - 2) di dare atto che le risorse complessive necessarie per concedere le agevolazioni Tari alle utenze domestiche pari a presunti €. 5.000,00 sono allocate nella Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente- Programma 3 Rifiuti – Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti del Bilancio Triennale 2024/2026 competenza anno 2024 capitolo 3570.4.1 Contributi per esenzioni /riduzioni rifiuti utenze domestiche (trasferimenti a famiglie);
 - 3) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario i provvedimenti conseguenti al presente provvedimento.

TA/ros

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Antonino CARERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maggio Aldo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 07/10/2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- è stata comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, li 07/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maggio Aldo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montanaro, li 07/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maggio Aldo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- X è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maggio Aldo